# CAMERA DEI DEPUTATI N. 245

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato PITTALIS**

Introduzione dell'obbligo di indicare, nella lista delle vivande, l'origine delle materie prime impiegate negli esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande

*Presentata il 13 ottobre 2022*

Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di legge è volta a prevedere l'obbligo di indicare, nei *menù* dei ristoranti e degli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande, l'origine delle materie prime utilizzate per la preparazione delle pietanze servite.

Tale obbligo risponde alla crescente richiesta di trasparenza da parte dei consumatori in merito alla qualità e all'origine dei cibi consumati (recentemente sono entrate in vigore le norme riguardanti l'obbligatorietà dell'etichettatura degli alimenti), ma contribuisce anche a educare gli stessi consumatori e a far crescere in loro la consapevolezza in merito alla qualità dei cibi e delle bevande consumati.

Inoltre, l'indicazione nei *menù* dell'origine delle materie prime utilizzate contribuisce a rendere visibile ed evidente la filiera produttiva agroalimentare che porta alla realizzazione di una pietanza.

La tradizione alimentare italiana è nota in tutto il mondo. Anzi, per essere precisi, le tradizioni italiane legate al cibo non sono solo famose a livello internazionale e rinomate per la loro qualità e per la cura a esse dedicata, ma soprattutto sono fortemente intrecciate con la cultura locale, che spesso esprime il senso di appartenenza e di convivialità, nonché le particolari modalità delle relazioni sociali.

Dobbiamo però tenere conto del fatto che l'organizzazione dei tempi di vita si è modificata in misura considerevole. La maggior parte delle persone tende a passare fuori dalla propria abitazione molte ore al giorno, comprese quelle in genere dedicate ai pasti, e il settore della ristorazione è quello che si è sviluppato di più nell'ambito della filiera agroalimentare italiana.

La spesa delle famiglie italiane dedicata al consumo di pasti fuori casa mostra un *trend* di crescita e il mercato degli esercizi

pubblici di somministrazione di cibi e bevande continua a essere in espansione. L'economia agroalimentare italiana ha saputo rispondere alle sollecitazioni provenienti dai cambiamenti delle abitudini e l'innovazione ha riguardato in particolare il mercato del cibo. Tenuto conto di tale realtà, crediamo sia opportuno affiancare all'innovazione un'adeguata conoscenza e una piena consapevolezza ed è quanto si prefigge la presente proposta di legge, composta da due articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, più volte richiamate in questa relazione. L'articolo 2 introduce l'obbligo di riportare, nei *menù* degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande, le indicazioni relative: al territorio di provenienza e di produzione delle materie prime utilizzate; al nome del produttore o dell'importatore, in caso di materie prime provenienti dall'estero; alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie impiegate e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Finalità e oggetto)*

1. La presente legge ha la finalità di consentire agli avventori di esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande di compiere scelte consapevoli in relazione alla qualità e alla provenienza degli alimenti che consumano.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, la presente legge introduce l'obbligo di indicare, nella lista delle vivande, l'origine e la provenienza geografica delle materie prime impiegate negli esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande.

3. La presente legge si applica anche alle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

## Art. 2.

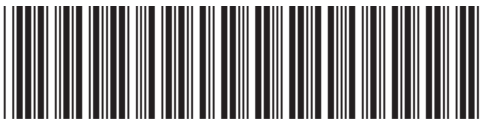
*(Obbligo di indicazione delle materie prime impiegate nella preparazione di cibi e bevande)*

1. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande devono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

*a)* al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

*b)* al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

*c)* alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.



*19PDL0006240*